

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015**

**652/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEI NUOVI INVESTIMENTI, EFFETTUATI DALLE  
IMPRESE DI STOCCAGGIO, ENTRATI IN ESERCIZIO NELL'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: *RTSG*).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;
- con la *RTSG* l'Autorità ha introdotto, all'articolo 8, un nuovo meccanismo di incentivazione degli investimenti, basato su meccanismi di mercato, in sostituzione, a partire dal vigente periodo di regolazione, del precedente meccanismo di incentivazione, basato sul riconoscimento di un tasso addizionale di remunerazione al capitale investito; pertanto, il meccanismo di incentivazione basato sul riconoscimento del tasso addizionale di remunerazione si applica esclusivamente alle immobilizzazioni entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2014;
- le imprese di stoccaggio, nell'ambito della presentazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2016, hanno evidenziato che ingenti progetti di investimento, della durata pluriennale e realizzati prevalentemente nel corso del precedente periodo di

regolazione, hanno cominciato a offrire il proprio servizio nel 2015, entrando in esercizio a distanza di pochi mesi dalla fine del precedente periodo di regolazione;

- sebbene nessuna impresa di stoccaggio possa ragionevolmente ritenere di aver maturato un affidamento a beneficiare degli incentivi previsti dalla regolazione vigente per un periodo tariffario rispetto a opere che non sono entrate in esercizio in quel medesimo periodo, il mancato riconoscimento del tasso addizionale di remunerazione, derivante della discontinuità di trattamento degli incentivi avvenuta con il vigente periodo di regolazione, comporta impatti di rilievo per le imprese di stoccaggio che hanno realizzato e messo in esercizio i relativi siti entro un termine di poco successivo all'inizio del periodo di regolazione, rendendo effettivamente disponibile al sistema nuova capacità di stoccaggio.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno prevedere forme di gradualità nella modifica dei meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti rispetto ai casi concreti sopra descritti, a fronte dei benefici che le nuove capacità sono idonee a produrre per il sistema; sia, a tal fine, opportuno riconoscere, alle imprese di stoccaggio, di ottenere l'applicazione del meccanismo di incentivazione previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10, anche agli investimenti delle imprese di stoccaggio entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2015;
- in coerenza con le finalità precisate al precedente punto, la durata degli incentivi sia fissata pari alla differenza tra il periodo indicato nel comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10 e il periodo in cui tali investimenti hanno già beneficiato del tasso di remunerazione addizionale come immobilizzazioni in corso ai sensi della previgente normativa tariffaria;
- sia necessario prevedere che, onde evitare la sovrapposizione di meccanismi incentivanti, nel caso in cui le imprese di stoccaggio si avvalgano della predetta facoltà, non siano applicabili, ai relativi siti di stoccaggio, gli incentivi di cui all'articolo 8 della *RTSG*

#### **DELIBERA**

1. di riconoscere, alle imprese di stoccaggio, la facoltà di ottenere l'applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione prevista fino al 31 dicembre 2014 ai sensi del comma 11.3 della deliberazione ARG/gas 119/10, anche in relazione ai nuovi investimenti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2015, applicabile per una durata pari alla differenza tra il periodo indicato al suddetto comma 11.3 e il periodo in cui i medesimi investimenti hanno già beneficiato del tasso di remunerazione addizionale come immobilizzazioni in corso, ai sensi della previgente regolazione tariffaria;
2. di aggiungere alla *RTSG*, successivamente al comma 8.3, il seguente comma:

“8.4 L’incentivo di cui al comma 8.1 non si applica nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 1 della deliberazione 652/2015/R/GAS.

3. di prevedere che le imprese di stoccaggio provvedano ad inviare una nuova proposta tariffaria per l’anno 2016, entro il 22 gennaio 2016, includendo le seguenti informazioni aggiuntive, pena la decadenza dalla facoltà di cui al precedente punto 1.:
  - a. ammontare degli investimenti entrati in esercizio nell’anno 2015;
  - b. stratificazione temporale del periodo in cui gli investimenti di cui al precedente alinea sono stati realizzati e hanno cominciato a beneficiare del tasso di remunerazione addizionale;
  - c. ripartizione degli investimenti di cui alla precedente lettera a) tra i siti di stoccaggio nella disponibilità dell’impresa;
4. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della *RTSG*, così come integrato, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*